



COMUNE DI VIADANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

**PIANO REGOLATORE
CIMITERIALE
(PCm)**

all. **B**

NORME TECNICHE ATTUAZIONE

Progettista:

*Architetto Alessandro Nisoli
Via A. Locatelli, 28
24053 Brignano Gera D'Adda (Bg)*

Bergamo, marzo 2022

*"All'ombra de' cipressi e dentro l'urne confortate di
pianto è forse il sonno della morte men duro?"*

Ugo Foscolo

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Delibera di C.C. n°
2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 10.09.1990 n° 285
3. CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANITA' del 24.06.1993 n° 24
4. LEGGE REGIONALE del 30.03.2001 n° 130
- Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri -
5. LEGGE del 01.08.2002 n° 166
- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti -
6. LEGGE REGIONALE del 18.11.2003 n° 22
- Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali –
7. CIRCOLARE REGIONALE del 09.02.2004 n° 7
- Prime indicazioni operative per l'attuazione della L.R. del 18.11.2003 n° 22 -
8. REGOLAMENTO REGIONALE del 09.11.2004 n° 6
- Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali –
9. D.G.R. del 21.01.2005 n° 7/20278
- Attuazione del Regolamento Regionale n° 6 in materia di attività funebri e cimiteriali – Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre
10. LEGGE REGIONALE del 08.02.2005 n° 6
- Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2005 -
11. CIRCOLARE REGIONALE del 30.05.2005 n° 21
- Indirizzi applicativi del R.R. del 09.11.2004 n° 6 – “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” -
12. REGOLAMENTO REGIONALE del 06.02.2007 n° 1
- Modifiche al R.R. del 09.11.2004 n° 6 – “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” –
13. D.G.R. del 04.05.2007 n° 8/4642
- Attività funebri e cimiteriali: documento “Gli impianti di cremazione in Lombardia” ai sensi del R.R. N° 6/2004
14. D.G.R. del 04.03.2009 n° 8/9052
- Determinazioni in merito alle attività e alla localizzazione degli impianti di cremazione – Modifica del D.G.R. n° 4262/2007
15. LEGGE REGIONALE del 31.12.2009 n° 33
- Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità -

PCm

Piano Cimiteriale del Comune di Viadanica

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Indice

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Articolo 1</i>	<i>Finalità</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Elenco elaborati</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>Definizioni, ambiti di applicazione e relazione con gli strumenti di pianificazione urbanistica</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Aree di intervento omogenee</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Interventi pubblici e interventi privati</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>Commissione per la qualità architettonica ed ambientale del cimitero</i>

Titolo II

USI DEL SUOLO, ATTIVITÀ E FUNZIONI

<i>Articolo 7</i>	<i>Terminologia e sepoltura</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>Usi del suolo</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>Colombari o loculi</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Colombari nicchie cinerarie</i>
<i>Articolo 11</i>	<i>Colombari ossari</i>
<i>Articolo 12</i>	<i>Cappelle/Edicole</i>
<i>Articolo 13</i>	<i>Campo di tumulazione/tombe</i>
<i>Articolo 14</i>	<i>Campo di inumazione/fosse</i>
<i>Articolo 15</i>	<i>Campo di inumazione/fosse bimbi</i>
<i>Articolo 16</i>	<i>Reparti speciali</i>
<i>Articolo 17</i>	<i>Cippi commemorativi e monumenti</i>
<i>Articolo 18</i>	<i>Servizi</i>
<i>Articolo 19</i>	<i>Servizi amministrativi e gestionali</i>
<i>Articolo 20</i>	<i>Servizi funzionali</i>
<i>Articolo 21</i>	<i>Oratorio</i>
<i>Articolo 22</i>	<i>Deposito mortuario</i>
<i>Articolo 23</i>	<i>Servizi igienici</i>
<i>Articolo 24</i>	<i>Percorsi</i>
<i>Articolo 25</i>	<i>Ingressi e recinzioni</i>
<i>Articolo 26</i>	<i>Aree verdi e arredi</i>
<i>Articolo 27</i>	<i>Parcheggi</i>
<i>Articolo 28</i>	<i>Giardini delle rimembranze (Parco della Memoria)</i>
<i>Articolo 29</i>	<i>Zone filtro e di riqualificazione del recinto</i>
<i>Articolo 30</i>	<i>Attrezzature impiantistiche</i>
<i>Articolo 31</i>	<i>Cambio d'uso</i>

Titolo III

ATTUAZIONE DEL PIANO E CATEGORIE D'INTERVENTO

<i>Articolo 32</i>	<i>Interventi edilizi</i>
<i>Articolo 33</i>	<i>Manutenzione ordinaria</i>
<i>Articolo 34</i>	<i>Manutenzione straordinaria</i>
<i>Articolo 35</i>	<i>Restauro e risanamento conservativo</i>
<i>Articolo 36</i>	<i>Ripristino tipologico e adeguamento normativo</i>
<i>Articolo 37</i>	<i>Ristrutturazione edilizia</i>
<i>Articolo 38</i>	<i>Ristrutturazione urbanistica</i>
<i>Articolo 39</i>	<i>Demolizione</i>
<i>Articolo 40</i>	<i>Intervento di nuova costruzione</i>
<i>Articolo 41</i>	<i>Titoli abilitativi per gli interventi edilizi</i>

Titolo IV

SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA

<i>Articolo 42</i>	<i>Prescrizioni per la salvaguardia idrogeologica</i>
--------------------	-------------------------------------------------------

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

<i>Articolo 43</i>	<i>Validità del PCm</i>
<i>Articolo 44</i>	<i>Programmazione</i>
<i>Articolo 45</i>	<i>Regolamenti e piani particolareggiati</i>
<i>Articolo 46</i>	<i>Rinvii e deroghe</i>

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Finalità

1. Il **Piano Regolatore Cimiteriale** del Comune di Viadanica (di seguito PCm) persegue le finalità definite dal REGOLAMENTO REGIONALE 09.11.2004 n° 6 e s.m.i. "*Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali*", come previsto dal D.P.R. n° 285/1990 e s.m.i., e dalla L.R. n° 22/2003 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri generali:
 - * la programmazione degli interventi costruttivi, di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di ampliamento, con la finalità di ottimizzare la gestione della struttura esistente;
 - * la tutela e la conservazione delle strutture architettoniche di pregio storico-artistico;
 - * il mantenimento dei caratteri architettonici-tipologici dei singoli manufatti;
 - * il miglioramento dei requisiti igienico-sanitari;
 - * il miglioramento della sicurezza e il raggiungimento del requisito di accessibilità, anche ai fini della conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche previste dalla Legge n° 13/1989, L.R. n° 6/1989 e il D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.
 - * la gestione della programmazione cimiteriale con la valorizzazione delle funzioni originarie;
 - * l'adeguamento della dotazione dei servizi cimiteriali presenti nella struttura;
 - * la valorizzazione delle aree cimiteriali e di pertinenza cimiteriale (art.3 del PCm) come elementi del sistema ecologico ambientale attraverso: la sperimentazione di progetti dedicati al risparmio energetico; lo sviluppo di nuovi progetti specifici sulle aree di parco della memoria/cimiteriale.

Vengono richiamate quali parti integranti e sostanziale delle presenti norme tecniche, tutte le indicazioni inserite nel vigente regolamento di Polizia Mortuaria non esplicitamente in contrasto con quanto di seguito riportato.

ARTICOLO 2 - Elenco elaborati

1. Il presente PCm si compone dei seguenti documenti:
 - * *Tavola n° 1 - Stato di fatto* (corografia/inquadramento generale bacino di riferimento, estratto P.G.T.).
 - * *Tavola n° 2 - Stato di fatto* (planimetria generale, analisi morfo-tipologica, individuazione dei servizi e delle sepolture esistenti distinte per tipologie).
 - * *Tavola n° 3 - Progetto, gli usi del PCm* (nuovo assetto del cimitero ed espansioni).
 - * *All. "A" Relazione tecnica* (studi preliminari, quadro conoscitivo demografico, progetto: dimensionamento del fabbisogno cimiteriale).
 - * *All. "B" Norme tecniche* (riferimenti normativi, disposizioni generali).
 - * *All. "C" indagine idro-geomorfologica e geotecnica (novembre 2000) - Dott. Geologo Marco Carraro.*

ARTICOLO 3 - Definizioni, ambiti di applicazione, relazione con strumenti di pianificazione urbanistica

1. Costituisce il sistema cimiteriale l'insieme delle porzioni di territorio interessate dal cimitero comunale, comprensive delle aree cimiteriali e delle aree di pertinenza così come individuate dal PCm.
2. Costituiscono le aree cimiteriali le porzioni di territorio interessate dalle strutture cimiteriali, così come individuate dal PCm.
3. Costituiscono le aree di pertinenza tutte le aree esterne alle aree cimiteriali, e interne alle fasce di rispetto, a servizio dell'attività cimiteriale e di proprietà comunale.
4. Costituiscono ambiti di applicazione le aree cimiteriali e le aree di pertinenza. All'interno delle aree cimiteriali il PCm è prescrittivo, mentre nelle fasce di rispetto ha valenza consultiva.
5. Costituiscono le aree di intervento omogenee le porzioni interne alle aree cimiteriali, assoggettate ad una specifica disciplina di intervento.

6. Il PCm precisa la delimitazione dell'area cimiteriale del Comune con la relativa fascia di rispetto, così come previsto dal PGT – tavola n° 01 “RICOGNIZIONE DELLO STATO DEI VINCOLI URBANISTICI”, suddetta area è disciplinata dall'art. 58 “FASCE E AREE DI RISPETTO” del Piano delle Regole.
7. Il PCm definisce per ciascuna delle aree di intervento omogenee (art. 4) interne alle aree cimiteriali, le categorie di intervento (Titolo III), e la relativa disciplina edificatoria.
8. Le presenti norme disciplinano gli interventi costruttivi (Titolo III), le destinazioni d'uso, le funzioni e le tipologie di sepoltura (Titolo II) nel sistema cimiteriale.
9. All'interno dell'area cimiteriale sono individuati ambiti di applicazione così identificati:
 - a) zone storiche: (ingresso -“loculi”- infrastrutture originarie) corrispondenti ai nuclei storici ed ai loro ampliamenti realizzati con progetti unitari e meritevoli di conservazione;
 - b) zone di ampliamento: (cappelle-tombe-loculi-ossari) corrispondenti alle addizioni realizzate nel corso degli ultimi 50 anni;
 - c) zone di completamento-espansione: corrispondenti alle aree individuate dal PCm per futuri ampliamenti o da realizzarsi sulla base di progetti già esistenti o previsti alla data di adozione del piano.
10. Le disposizioni attuative relative a ciascun ambito omogeneo identificato sono precisate nei successivi articoli e tavole di piano. Fino all'approvazione di tale disciplina, sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, di cui agli artt. 35, 36, 37 delle presenti norme.

ARTICOLO 4 - Aree di intervento omogenee

1. Il PCm individua le seguenti aree all'interno dell'area cimiteriale e della fascia di rispetto:
 - A. area di conservazione, che comprende manufatti storici;
 - B. area di valorizzazione, che comprende manufatti di media qualità, con stile architettonico riconoscibile ed eventuale apparato decorativo di pregio artistico;
 - C. area di riqualificazione, che in genere comprende manufatti di bassa qualità con impianto planimetrico dissonante rispetto alle altre parti del cimitero;
 - D. area di completamento, che interessa le aree libere interne al perimetro cimiteriale;
 - E. area di espansione, che comprende aree libere esterne sulle quali realizzare gli interventi previsti.

ARTICOLO 5 - Interventi pubblici e interventi privati

1. Il PCm individua e disciplina gli interventi pubblici realizzati direttamente dal Comune ovvero dal Gestore e quelli realizzati dai privati in quanto concessionari ovvero proprietari.
2. Al Comune spetta:
 - a) la pianificazione di eventuali espansioni sulla base degli esiti forniti dai dati statistici previsti dal R.R. 6/2004 e s.m.i.;
 - b) l'approvazione dei piani di manutenzione eseguiti, per settori omogenei, e, con progetti architettonici unitari per le singole aree di pertinenza cimiteriale, servizi (art. 18), percorsi (art. 25), ingressi e recinzioni (art. 26), aree verdi e arredi (art. 27), attrezzature impiantistiche (art. 32), e le parti comuni degli edifici per le sepolture collettive (art.9,14,15,16);
 - c) l'attribuzione del ruolo di controllo di tutte le attività svolte all'interno del sistema cimiteriale previste dalle presenti norme;
 - d) al privato sono consentiti interventi edilizi limitatamente a cappelle, tombe, avelli (come definiti all'art. 7) nel rispetto delle prescrizioni del presente PCm, oltre alla manutenzione ordinaria di cui all'art. 35.

ARTICOLO 6 - Commissione per la qualità architettonica ed ambientale del cimitero

1. All'interno dell'area cimiteriale gli interventi da eseguirsi sui manufatti interessanti le aree “A” e “B” sono assoggettati al preventivo parere della Commissione Edilizia Comunale, e laddove la stessa non risulti costituita dall'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale e/o del Responsabile del Servizio.

Titolo II - USI DEL SUOLO, ATTIVITÀ E FUNZIONI

ARTICOLO 7 - Terminologia e sepoltura

1. Le sepolture possono essere del tipo a inumazione o a tumulazione. Sono a inumazione le sepolture nella terra; sono a tumulazione tutte le altre sepolture in colombari o loculi, cripte, ossari, nicchie cinerarie, tombe, cappelle, ecc., in manufatti di varia natura. Le sepolture ad inumazione possono essere comuni o distinte.
2. Gli usi all'interno delle aree cimiteriali sono regolati dalle seguenti definizioni.

Bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere.

Cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte.

Campo di inumazione: aree adibite alla sepoltura di feretro in terra (fossa).

Campo di tumulazione: aree adibite alle sepolture in manufatti di varia natura (loculi, cappelle/edicole, tombe, ecc.).

Cappella/Edicola: struttura o costruzione generalmente fuori terra, destinata alla tumulazione dei defunti di una o più famiglie, oppure rappresentanti di un ente o di una confraternita.

Cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili.

Ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività.

Cinerario: luogo confinato di conservazione di ceneri.

Cippo commemorativo: opera scultorea fuori terra, con funzione commemorativa, priva di inumazione o tumulazione connessa.

Cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedire la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici.

Cofano in zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno.

Colombario o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa.

Cripta: struttura o costruzione sotterranea, utilizzata per la conservazione di feretri, urne cinerarie, cassette resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione.

Deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva.

Dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura.

Estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato (ordinaria/straordinaria).

Esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato (ordinaria/straordinaria).

Feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto.

Fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile.

Giardino delle rimembranze (Parco della Memoria): area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.

Inumazione: sepoltura di feretro in terra.

Nicchia cineraria: loculo destinato esclusivamente a contenere urna/e cineraria/e.

Obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antighieniche.

Ossarietto: loculo destinato esclusivamente a contenere cassetta/e di resti ossei e/o urna/e cineraria/e.

Ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa.

Sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato.

Salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte.

Spazio per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili.

Tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio per la collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie.

Traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura a un'altra.

Tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Urna cineraria: contenitore di ceneri.

Vestibolo: parte esterna antistante le tombe e le cappelle/edicole, sufficiente a garantire la movimentazione dei feretri in condizioni di sicurezza.

ARTICOLO 8 - Usi del suolo

1. Il PCm individua all'interno dell'area cimiteriale e delle aree di pertinenza i seguenti usi:
 - a) Colombari o loculi
 - b) Colombari nicchie cinerarie
 - c) Colombari ossari
 - d) Cappelle/edicole
 - e) Campi di tumulazione/tombe
 - f) Campi di inumazione/fosse
 - g) Campi di inumazione/fosse bimbi
 - h) Cippi commemorativi e monumenti
 - i) Cappella Oratorio
 - j) Deposito mortuario
 - k) Servizi igienici
 - l) Percorsi
 - m) Ingressi e recinzioni
 - n) Aree verdi e arredi
 - o) Parcheggi
 - p) Giardino delle rimembranze (Parco della Memoria)

ARTICOLO 9 - Colombari o loculi

1. L'uso a *colombari o loculi* è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del PCm, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n° 285/1990 e della L.R. n° 6/2004 e s.m.i.
2. I colombari o loculi, ipogei od epigei, possono essere realizzati in file, fino a un massimo di 4/5 file, e più colonne, collettivi o individuali.
3. I colombari o loculi devono essere disposti in serie continue (file e colonne) sotto portici o in gallerie adeguatamente illuminate e areate, e la prima fila deve essere rialzata da terra di almeno 15 cm.
4. Ogni colombario o loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, di dimensioni pari a quelle del feretro aumentate lateralmente all'ingresso al loculo di almeno cm. 80-100. Larghezza del portico minima uguale a cm. 250.
5. Ogni colombario o loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
6. In ogni colombario o loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
7. Nel colombario o loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

8. La struttura del colombario o loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione di costruzioni in zona sismica. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2000 N/mq.
9. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno dei liquidi.
10. I colombari o loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a mt. 2,25 di lunghezza, mt. 0,75 di larghezza, mt. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.
11. Le pareti dei colombari o loculi, sia verticale che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
12. La chiusura del colombario o loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.
13. Le strutture dei colombari o loculi esistenti, ove previsto dal PCm il riutilizzo a colombario o loculo delle stesse, devono essere adeguate dimensionalmente uniformandosi a quanto disposto dalla L.R. n° 6/2004 art. 16, comma 8 (a-b-c-d-e-f), comma 9 e 10 e s.m.i.
14. Il PCm non prevede la possibilità di realizzazione di colombari o loculi aerati.
15. La durata delle concessioni dei singoli manufatti è stabilita in 40 anni non rinnovabili.
16. I caratteri materici e morfologici della lapide, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi, dovranno uniformarsi a quelli già installati e rispettare le prescrizioni del piano particolareggiato di successiva approvazione.

ARTICOLO 10 - Colombari nicchie cinerarie

1. L'uso a *colombari nicchie cinerarie* è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del PCm, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n° 285/1990 e della L.R. n° 6/2004 e s.m.i.
2. I colombari nicchie cinerarie, ipogei od epigei, possono essere realizzati in file, fino a un massimo di 6/7 file, e più colonne, collettivi o individuali; è possibile l'utilizzo di soluzioni prefabbricate che non incidano sulle strutture esistenti.
3. I colombari nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiori a mt. 0,40 di lunghezza, mt. 0,40 di larghezza e mt. 0,40 di altezza.
4. La chiusura dei colombari nicchie cinerarie deve essere realizzata con piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
5. La durata delle concessioni dei singoli manufatti è stabilita in 50 anni non rinnovabili.
6. I caratteri materici e morfologici della lapide, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi, dovranno rispettare le prescrizioni del piano particolareggiato di successiva approvazione.

ARTICOLO 11 - Colombari ossari

1. L'uso a *colombari ossari* è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del PCm, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n° 285/1990 e della L.R. n° 6/2004 e s.m.i.
2. I colombari ossari, ipogei od epigei, possono essere realizzati in file, fino a un massimo di 6/7 file, e più colonne, collettivi o individuali; è possibile l'utilizzo di soluzioni prefabbricate che non incidano sulle strutture esistenti.
3. I colombari ossari individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiori a mt. 0,70 di lunghezza, mt. 0,30 di larghezza e mt. 0,30 di altezza.

4. La chiusura dei colombari ossari deve essere realizzata con piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
5. La durata delle concessioni dei singoli manufatti è stabilita in in 50 anni non rinnovabili.
6. I caratteri materici e morfologici della lapide, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi, dovranno rispettare le prescrizioni del piano particolareggiato di successiva approvazione.

ARTICOLO 12 - Cappelle/Edicole

1. L'uso a *cappelle/edicole* è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del PCm, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n° 285/1990 e della L.R. n° 6/2004 e s.m.i.
2. La costruzione del manufatto è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali imposti dal tracciamento dei lotti nella cartografia di Piano.
3. La durata delle concessioni dei singoli manufatti è stabilita in 70 anni rinnovabili per altri 70 anni; per le cappelle esistenti, fatto salvo le diverse pattuizioni contenute nell'atto contrattuale sottoscritto al momento dell'acquisto dell'area e/o del manufatto, la tempistica sopra richiamata decorre dalla data della prima tumulazione.
4. Le dimensioni della cappella/edicola devono essere non maggiori di mt. 4,00 di larghezza, mt. 4,00 di lunghezza e mt. 4,50 di altezza.
5. Il progetto della cappella/edicola proposto dal privato, dovrà contenere tutte le indicazioni in ordine ai materiali, alla morfologia e agli elementi di arredo (caratteri scritte, portafoto, portafiori, ecc.) nel pieno rispetto del regolamento di polizia mortuaria e dell'eventuale piano particolareggiato del cimitero. L'approvazione del progetto è assoggettata al preventivo parere della Commissione Edilizia Comunale, e laddove la stessa non risulti costituita dall'approvazione del Responsabile del Servizio; successivamente verrà rilasciato il permesso di costruire, previa sottoscrizione del relativo contratto.

ARTICOLO 13 - Campo di tumulazione/tombe

1. L'uso a *tombe* è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del PCm, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n° 285/1990 e della L.R. n° 6/2004 e s.m.i.
2. La costruzione del manufatto è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali imposti dal tracciamento dei lotti nella cartografia di Piano, da cui i confini è imposta la distanza minima di cm. 50.
3. La durata delle concessioni dei singoli manufatti è stabilita in 60 anni rinnovabili per altri 30 anni.
4. Il tappeto erboso nella zona che ricopre il vestibolo, non occupato dalla lapide, è oggetto di manutenzione da parte del Comune; in questa zona non è ammessa l'apposizione di ulteriori arredi o cordoli di delimitazione del lotto.
5. All'interno dell'uso tombe sono consentite le inumazioni, alle seguenti condizioni: che siano realizzati con elementi scatolari, e che i caratteri materici e morfologici della tombe, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi, siano preventivamente approvati dalla Commissione Edilizia Comunale.

ARTICOLO 14 - Campo di inumazione/fosse

1. L'uso a *fosse* è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del PCm, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n° 285/1990 e della L.R. n° 6/2004 e s.m.i.
2. All'interno dell'uso fosse è consentita la realizzazione di inumazioni comuni o distinte, privilegiando l'utilizzo di elementi scatolari, subordinata al rispetto dei limiti dimensionali imposti dal tracciamento dei lotti nella cartografia di Piano.
3. Tra il piano di campagna del campo di inumazione ed i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a mt. 0,70.

4. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa tra mt. 1,50 e 2,0. Nella parte più profonda hanno una lunghezza di almeno mt. 2,20 e la larghezza di almeno mt. 0,80 e distano una dall'altra almeno mt. 0,30 per ogni lato.
5. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti.
6. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alle misure del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di mt. 0,30 per ogni lato.
7. Per l'inumazione di parte anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché di una profondità di almeno mt. 0,70.
8. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
9. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura con il solo lenzuolo di fibra naturale il Comune può lasciare l'autorizzazione previo parere favorevole dell'ASL, ai fine delle cautele igienico-sanitarie.
10. Il tappeto erboso nella zona che ricopre il vestibolo, non occupato dalla lapide, è oggetto di manutenzione da parte del Comune; in questa zona non è ammessa l'apposizione di ulteriori arredi o cordoli di delimitazione del lotto.
11. I caratteri materici e morfologici dei singoli manufatti, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi, dovranno rispettare le prescrizioni dettate dal competente ufficio comunale.
12. La durata delle concessioni per inumazione è di dieci anni; le eventuali salme indecomposte (inconsunti), rinvenute nelle operazioni di esumazione, devono essere nuovamente inumate in appositi campi; la durata concessoria non potrà essere superiore ai 5 anni.
13. Nelle aree di espansione o ampliamento dei cimiteri, interne all'area cimiteriale, è consentito l'utilizzo delle superfici libere recintate come campi di inumazione/fosse provvisorie per inconsunti, nel rispetto dei tempi di realizzazione delle future strutture cimiteriali.
14. In attesa della realizzazione dei reparti speciali, come prevista dall'art. 16 delle presenti norme, le superfici libere recintate destinate a tale uso possono essere utilizzate provvisoriamente come campi di inumazione/fosse per inconsunti.
15. Per ogni campo di inumazione/fosse deve essere prevista l'installazione di fontanelle e cassonetti per la raccolta dei fiori.
16. La realizzazione di nuovi campi di inumazione/fosse è subordinata a preliminare verifiche idrogeologiche del terreno.

ARTICOLO 15 - Campo di inumazione/fosse bimbi

1. L'uso a *fosse bimbi* è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del PCm, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n° 285/1990 e della L.R. n° 6/2004 e s.m.i.
2. All'interno dell'uso fosse bimbi è consentita la realizzazione di inumazioni comuni o distinte, privilegiando l'utilizzo di elementi scatolari, subordinata al rispetto dei limiti dimensionali imposti dal tracciamento dei lotti nella cartografia di Piano.
3. Tra il piano di campagna del campo di inumazione ed i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a mt. 0,70.
4. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa tra mt. 1,00 e 1,50. Nella parte più profonda hanno una lunghezza di almeno mt. 1,50 e la larghezza di almeno mt. 0,50 e distano una dall'altra almeno mt. 0,30 per ogni lato.

5. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
6. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alle misure del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di mt. 0,30 per ogni lato.
7. Per l'inumazione di parte anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché di una profondità di almeno mt. 0,70.
8. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
9. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura con il solo lenzuolo di fibra naturale il Comune può lasciare l'autorizzazione previo parere favorevole dell'ASL, ai fine delle cautele igienico-sanitarie.
10. La durata delle concessioni per inumazione è di dieci anni; le eventuali salme indecomposte (inconsunti), rinvenute nelle operazioni di esumazione, devono essere nuovamente inumate in appositi campi; la durata concessoria non potrà essere superiore ai 5 anni.
11. Il tappeto erboso nella zona che ricopre il vestibolo, non occupato dalla lapide, è oggetto di manutenzione da parte del Comune; in questa zona non è ammessa l'apposizione di ulteriori arredi o cordoli di delimitazione del lotto.
17. I caratteri materici e morfologici dei singoli manufatti, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi, dovranno rispettare le prescrizioni dettate dal competente ufficio comunale.
12. Per ogni campo di inumazione/fosse bimbi deve essere prevista l'installazione di fontanelle e cassonetti per la raccolta dei fiori.
13. La realizzazione di nuovi campi di inumazione/fosse bimbi è subordinata a preliminare verifiche idrogeologiche del terreno.

ARTICOLO 16 - Reparti speciali

1. Per quanto riguarda l'individuazione/localizzazione dei reparti speciali il Comune provvederà ad accordi/convenzioni a livello di Enti sovraordinati.

ARTICOLO 17 – Lapidi/Cippi commemorativi e monumenti

1. All'interno del cimitero si trova un adeguato spazio per le lapidi commemorative in cui sono posizionate fotografie o elementi di ricordo di vecchie sepolture.
2. La durata di esposizione delle lapidi commemorative, fatto salvo se riconducibili a personaggi storici famosi (poeti, pittori, ecc.) o di elevato interesse storico e monumentale per i quali sarà perenne, è stabilita in massimo 20 anni; eventuali proroghe o deroghe saranno motivatamente concesse dall'Amministrazione Comunale.
3. Il PCm individua le aree ad uso *cippi commemorativi e monumenti*, all'interno dell'area adibita a Parco delle Memoria/Giardino delle Rimembranze, in suddetta area è consentita l'installazione di opere scultoree di riconosciuto pregio, a commemorazione di personaggi illustri, anche sepolti altrove.

ARTICOLO 18 - Servizi

1. Il PCm individua i servizi cimiteriali esistenti e di nuova previsione distinguendo:
 - servizi amministrativi e gestionali;
 - servizi funzionali;
 - cappella oratorio;
 - deposito mortuario;
 - servizi igienici.

ARTICOLO 19 - Servizi amministrativi e gestionali

1. Nelle zone destinate a *servizi amministrativi e gestionali* sono previsti ed ammessi i seguenti usi: uffici amministrativi, spazi di accoglienza per il pubblico, servizi igienici.
2. Gli *uffici amministrativi* a supporto dell'attività cimiteriale sono allocati presso la sede municipale.

ARTICOLO 20 - Servizi funzionali

1. Nelle zone destinate a *servizi funzionali* sono ammessi i seguenti usi: portinerie, spazi per il personale, spogliatoi, servizi igienici, magazzini, deposito mortuario (art. 22).
2. Spogliatoi, docce e servizi igienici per il personale addetto alle operazioni cimiteriali devono essere dimensionati per numero e superficie in base agli operatori presenti.
3. Depositi e magazzini per il ricovero di mezzi meccanici, attrezzi, casse mortuarie, lapidi di campi scaduti, detriti e materiali di risulta dalle demolizioni dei monumenti devono essere localizzati in posizione appartata, preferibilmente lungo la recinzione del cimitero ed essere accessibili dalla viabilità di servizio esterna al recinto cimiteriale.
4. Tutti i servizi funzionali devono essere accessibili ai disabili, come previsto dalla normativa nazionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge n° 13/1989, L.R. n° 6/1989 e il D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.).

ARTICOLO 21 - Cappella Oratorio

1. I cimiteri possono essere dotati di una *cappella/oratorio* destinata agli uffici religiosi e alle funzioni che si svolgono nei giorni consacrati ai defunti; tale cappella/oratorio deve essere localizzata in modo da consentire un agevole accesso dei feretri e al pubblico.

ARTICOLO 22 - Deposito mortuario

1. Il cimitero deve essere dotato di *deposito mortuario (camera mortuaria)* per l'eventuale sosta dei feretri in attesa della loro inumazione, tumulazione o cremazione, come disposto dall'art. 64 e 65 del D.P.R. n° 285/1990.
2. Normalmente deve essere costruita in prossimità dell'ingresso della struttura cimiteriale, ed avere comunque accesso diretto e separato dagli altri servizi.
3. Il deposito mortuario deve essere opportunamente ventilata e illuminata attraverso ampia finestre, aperte sulla superficie scoperta del cimitero.
4. Le pareti di tale locale devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra artificiale o naturale ben levigata, o in alternativa, devono essere intonacate a cemento ricoperte di vernice a smalto od altro materiale facilmente lavabile, in accordo con quanto previsto dall'art. 64 e 65 del D.P.R. n° 285/1990.
5. Il pavimento deve essere di materiale liscio, impermeabile, bene unito e lavabile, e disposto in modo tale da consentire il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato lo smaltimento secondo le norme igieniche, in accordo con quanto previsto dall'art. 64 e 65 del D.P.R. n° 285/1990.
6. Nei cimiteri in cui non sia identificabile uno spazio dedicato alla sala di autopsia, il deposito mortuario può supplire a tale funzione, avendo le stesse caratteristiche costruttive e dimensionali.
7. Nei casi in cui il deposito mortuario assolva alla funzione di sala d'autopsia deve soddisfare le caratteristiche costruttive relative, come prescritto dall'art. 22, comma 4 e 5.

ARTICOLO 23 - Servizi igienici

1. All'interno della struttura cimiteriale esistente è possibile prevedere la localizzazione di *servizi igienici* in aree destinate ad altri usi. I servizi igienici individuati nelle tavole di piano sono indicativi.
2. I servizi igienici destinati al pubblico devono essere ubicati in posizione appartata, facilmente raggiungibile. Devono essere distribuiti uniformemente all'interno dell'area cimiteriale, garantendo la presenza di almeno due servizi igienici, di cui uno dedicato alle persone disabili.
3. Nelle zone di completamento-espansione i servizi igienici dovranno essere previsti in un numero proporzionale alle dimensioni e all'articolazione delle nuove strutture cimiteriali (Legge n° 13/1989, L.R. n° 6/1989 e il D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.).

ARTICOLO 24 - Percorsi

1. Il PCm individua, all'interno delle aree cimiteriali e aree di pertinenza dei cimiteri, i *percorsi* distinguendo:
 - percorsi adibiti al passaggio di veicoli (mezzi di servizio) e persone;
 - percorsi adibiti al passaggio esclusivo di persone.
2. Gli interventi sui *percorsi* dovranno rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge n° 13/1989, L.R. n° 6/1989 e il D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.).
3. Nelle aree cimiteriali, all'esterno del recinto cimiteriale, possono essere realizzati *percorsi* esclusivi a servizio delle attività funzionali.

ARTICOLO 25 - Ingressi e recinzioni

1. Il PCm individua gli *ingressi*, distinguendo quelli di servizio da quelli di uso pubblico.
2. Gli ingressi di uso pubblico e quelli di servizio devono essere determinati in numero proporzionale alle dimensioni e all'articolazione del cimitero stesso, in modo tale da facilitare il raggiungimento delle singole porzioni da parte dei visitatori e degli operatori cimiteriali.
3. Gli ingressi principali possono essere riqualificati con elementi ornamentali, come giardini e fontane, e strutture architettoniche.
4. I recinti cimiteriali dovranno essere realizzati in calcestruzzo e/o intonacato, in muratura intonacata, in pietra o in mattoni faccia a vista, ed avere spessore minimo di 20 cm. e un'altezza minima di cm. 200 dal piano di campagna.
5. In prossimità dell'ingresso principale si deve prevedere un piazzale di dimensioni adeguate, all'esterno del recinto cimiteriale, per la sosta e l'attesa del feretro e del corteo funebre.
6. La pavimentazione del piazzale prospiciente l'ingresso principale deve essere in pietra naturale o artificiale, corredata da elementi qualificanti di arredo urbano.
7. L'accesso pedonale può essere unificato a quello carrabile, mantenendo, ove possibile, una separazione almeno nella scelta dei materiali di finitura.
8. Gli ingressi cimiteriali, sia pubblici che di servizio, devono essere sottoposti a sorveglianza diretta o indiretta, anche attraverso dispositivi di comando a distanza (impianti di videosorveglianza).
9. Gli ingressi dovranno rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge n° 13/1989, L.R. n° 6/1989 e il D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.).

ARTICOLO 26 - Aree verdi e arredi

1. Nelle *aree verdi* interne al recinto cimiteriale, identificate nelle tavole di progetto del presente PCm, devono essere piantumate esclusivamente specie arboree a lenta crescita, non caduche, e con apparato radicale poco invasivo.
2. All'interno dei campi di inumazione/tumulazione, le aree tra le sepolture devono essere pavimentate o mantenute a prato; la riqualificazione e la manutenzione di tali aree è a carico del Comune.

3. E' vietato ai privati la piantumazione di essenze arboree nell'area cimiteriale. Ad essi è concesso la sola sistemazione di piante (cm. 80 h/max) in vaso o fiori recisi in arredi fissi sulle tombe.

ARTICOLO 27 - Parcheggi

1. Le aree esterne al cimitero utilizzabili per *parcheggi* sono individuate dalle tavole degli usi del PCm.
2. All'interno delle aree a parcheggio devono essere previsti 1 posteggio riservato ai portatori di handicap ogni 20 posti auto, come previsto dalla normativa nazionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge n° 13/1989, L.R. n° 6/1989 e il D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.).
3. Nell'ampliamento delle strutture cimiteriali con conseguente aumento del numero di sepolture, dovrà essere prevista la realizzazione di parcheggi nella misura di 1 posto auto ogni 100 nuove sepolture.
4. I parcheggi di nuova costruzione, situati in prossimità degli ingressi, devono essere alberati con specie arboree autoctone, opportunamente illuminati, pavimentati e dovranno rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge n° 13/1989, L.R. n° 6/1989 e il D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.).
5. All'interno dei parcheggi devono essere individuate le aree destinate al parcheggio dei cicli, attrezzature con apposita rastrelliera, e dei motocicli.
6. Nelle aree destinate a parcheggio dei cimiteri è consentita l'installazione di strutture leggere temporanee per chioschi di fiori.

ARTICOLO 28 - Giardino delle rimembranze (Parco della memoria)

1. Il PCm individua nella cartografia le aree verdi ad uso di *Parchi e giardini della Memoria*, destinate sia alla sosta degli utenti sia alla possibile dispersione delle ceneri.
2. I parchi e giardini della Memoria realizzati all'interno dell'area di rispetto cimiteriale possono essere recintati e progettati in un'unica soluzione.
3. All'interno del parco e giardino della Memoria possono essere previsti spazi attrezzati per l'inserimento di cippi e lapidi di cui all'art. 17 del presente regolamento.
4. Nella aree verdi costituenti il parco e giardino della Memoria devono essere piantumate esclusivamente specie arboree autoctone.
5. All'interno del parco e giardino della Memoria devono essere previsti elementi di arredo urbano fissi, quali panchine, fontane, cestini porta rifiuti ecc. Gli elementi di arredo urbano interni parco e giardino della Memoria, devono avere caratteristiche materiche e morfologiche uniformi privilegiando l'uso di materiali naturali.

ARTICOLO 29 - Zone filtro e di riqualificazione del recinto

1. Si dovranno realizzare dei *filtri* esterni, ovvero gli allineamenti lungo i quali prevede interventi che migliorino l'inserimento ambientale del cimitero come alberature verdi "schermanti" accompagnate da percorsi pedonali o ciclabili.
2. Il miglioramento dell'inserimento ambientale lungo i fronti individuati può tradursi in interventi di riqualificazione dei fronti esterni del recinto cimiteriale.

ARTICOLO 30 - Attrezzature impiantistiche

1. Per *attrezzature impiantistiche* si intende il complesso delle reti delle quali devono essere dotati i cimiteri, e precisamente:
 - a) impianto idraulico;
 - b) impianto illuminazione;

- c) impianto drenante;
 - d) impianto fognario;
 - e) linea vita ove necessaria;
 - f) impianto di sicurezza (videosorveglianza o sistemi di allarme).
2. Sono consentiti tutti gli interventi necessari alla messa a norma e al miglioramento degli impianti esistenti e alla realizzazione o integrazione di quelli carenti o mancanti con particolare attenzione allo smaltimento delle acque bianche e nere.

ARTICOLO 31 - Cambio d'uso

1. Costituisce mutamento dell'uso il passaggio da una destinazione ad un'altra, ad esclusione di quelli individuati ai commi 3 e 4.
2. Nelle aree soggette a ristrutturazione urbanistica o nuova costruzione, i progetti esecutivi possono prevedere usi diversi da quelli esistenti e l'inserimento di funzioni accessorie alla destinazione prevalente.
3. Nelle strutture di tumulazione non costituiscono cambio d'uso il passaggio dai Colombari loculi a Colombari nicchie cinerarie e ossari.
4. Non costituisce cambio d'uso nelle aree di inumazione la riconfigurazione del disegno delle fosse, l'inserimento di scatolari, la scelta del tipo di inumazione, la realizzazione di piccole aree verdi.

Titolo III - ATTUAZIONE DEL PIANO E CATEGORIE D'INTERVENTO

ARTICOLO 32 - Interventi edilizi

1. Nelle aree di intervento omogenee di cui all'art. 4 delle presenti norme sono consentiti gli *interventi edilizi*, definiti ai sensi delle "Disposizioni legislative in materia di edilizia", e precisamente:
 - a) "manutenzione ordinaria";
 - b) "manutenzione straordinaria";
 - c) "restauro e risanamento conservativo";
 - d) "ripristino tipologico";
 - e) "ristrutturazione edilizia";
 - f) "ristrutturazione urbanistica";
 - g) "demolizione";
 - h) "nuova costruzione".
2. Gli interventi edilizi, di cui al precedente comma, possono essere realizzati dal Comune o dal Privato, nelle aree di intervento omogenee (art.4) e sui manufatti (titolo II).
3. Gli interventi edilizi di competenza del Comune, con esclusione degli interventi d'urgenza e della manutenzione ordinaria, devono essere programmati, anche per stralci, attraverso progetti unitari di settore.
4. Le autorizzazioni edilizie, ove necessario, saranno rilasciate dal Responsabile del Servizio su conforme parere dell'Ufficio Sanitario.
5. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale nominare, qualora lo ritenesse necessario per particolari opere, un'apposita Commissione tecnica-artistica del Cimitero.
6. Restano confermate le competenze dell'ATS locale, attribuite con D.P.R. n° 285/1990 e s.m.i..

ARTICOLO 33 - Manutenzione ordinaria

1. Sono lavori di *manutenzione ordinaria* le opere definite come: il ripristino o la riparazione parziale di pavimentazione, intonaci, tinte, rivestimenti, opere in ferro, coperture, impermeabilizzazione; il ripristino o la riparazione degli impianti elettrici. In particolare, in ambito cimiteriale si considerano la posa o la sostituzione di lapidi; la posa o la sostituzione di arredi funebri, di iscrizioni o di arredi vegetali in vaso o fioriera.
2. Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiature, elementi architettonici o decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale fino al limite del 50% delle finiture delle singole unità (cappelle, tombe) o dei singoli settori, purché ne siano conservati i caratteri originari, quali per esempio materiali, forma e colore. Tra queste:
 - a) ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti;
 - b) pulitura delle facciate;
 - c) riparazione, e sostituzione parziale del manto di copertura;
 - d) sostituzione o riparazione di pluviali o grondaie;
 - e) ripristino o riparazione degli impianti elettrici;
 - f) riparazione e sostituzione parziale di infissi e opere in ferro;
 - g) posa o sostituzione di lapidi;
 - h) posa o sostituzione di arredi funebri, iscrizioni o arredi vegetali.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono eseguiti dal Comune sui manufatti e nelle aree di proprietà.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria del Privato sono liberamente eseguibili, sui manufatti e nelle aree di proprietà, solo quando conformi alle presenti norme.

ARTICOLO 34 - Manutenzione straordinaria

1. Sono lavori di *manutenzione straordinaria* le opere, in ambito cimiteriale, così definite: gli interventi di rifacimento del tinteggio delle facciate, la sostituzione del rivestimento esterno, la riparazione o il consolidamento di parti strutturali, la riorganizzazione funzionale degli spazi interni che non preveda aumenti di superfici e di volumi, ovvero del numero di loculi e tumuli.

2. Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse, sulla base di un progetto unitario eseguito per ciascun settore del cimitero o per ciascuna unità (tomba, cappella), opere di:
 - a) rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti;
 - b) tinteggiatura;
 - c) impermeabilizzazione e rifacimento totale del manto di copertura;
 - d) sostituzione di infissi, elementi decorativi ed elementi di arredo (panchine o fontane);
 - e) integrazione e completamento della vegetazione esistente, abbattimento di alberi.
3. Nelle aree di tutela, conservazione e valorizzazione, il tinteggio dovrà essere eseguito previa indagine stratigrafica finalizzata all'individuazione del colore originale.
4. Nelle aree non soggette a tutela o conservazione è ammessa la realizzazione di nuovi rivestimenti in materiale diverso da quello originale e l'inserimento di nuovi elementi ornamentali.
5. Con riferimento agli elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali o orizzontali, scale, tetto) sono ammesse opere di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri portanti, qualora siano degradati, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originali.
6. Con riferimento agli impianti igienico-sanitari, sono ammesse opere di installazione ed integrazione.
7. Con riferimento agli impianti tecnologici (impianti elettrici, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio e ascensori; allarmi; videosorveglianza; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi) sono ammesse opere di installazione di impianti tecnologici non presenti in precedenza e delle relative reti.
8. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono eseguiti dal Comune sui manufatti e nelle aree di proprietà specifica.
9. Gli interventi di manutenzione straordinaria del Privato sono eseguibili sui manufatti e nelle aree di proprietà esclusiva previo permesso di Costruire e/o Denuncia di Inizio Attività indirizzata al Comune e solo quando conformi alle presenti norme. Nel caso di manutenzione straordinaria su unità soggette a tutela, gli interventi devono essere eseguiti solo previo rilascio di parere favorevole da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

ARTICOLO 35 - Restauro e risanamento conservativo

1. Sono lavori di *restauro e risanamento conservativo* le opere, in ambito cimiteriale, così definite: gli interventi sugli edifici che costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento storico. Tali interventi riguardano il consolidamento statico della struttura, l'eliminazione di superfetazioni.
2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono eseguiti dal Comune sui manufatti e nelle aree di proprietà specifica.
3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo del Privato sono eseguibili sui manufatti e nelle aree di proprietà esclusiva previo permesso di Costruire e/o Denuncia di Inizio Attività indirizzata al Comune e solo quando conformi alle presenti norme. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere eseguiti solo previa presentazione di un progetto di restauro firmato da un tecnico abilitato.
4. Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse opere di ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri del manufatto e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
5. Con riferimento alle finiture interne (intonaci, rivestimenti, tinteggiature, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse opere di ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri del manufatto e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
6. Con riferimento agli elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali o orizzontali, scale, tetto), sono ammessi:

- opere di ripristino, consolidamento statico e modifica degli elementi strutturali;
- il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti;
- modeste integrazioni degli elementi strutturali, per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio.
- non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, e di sagoma.

7. Con riferimento alle murature perimetrali, ai tamponamenti e alle aperture esterni sono ammesse opere di:
 - a. ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà, parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari;
 - b. rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento.
8. Con riferimento agli impianti ed apparecchi igienico sanitari, sono ammesse opere di realizzazione e integrazione degli stessi, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti.

ARTICOLO 36 - Ripristino tipologico e adeguamento normativo

1. Sono lavori di *ripristino tipologico* le opere, in ambito cimiteriale, così definite: gli interventi che riguardano elementi non conformi alla normativa vigente ed incongrui all'ambiente cimiteriale.
Il tipo di interventi prevede:
 - a. l'adeguamento normativo dei percorsi, anche esterni, e dei collegamenti verticali secondo le disposizioni della Legge n° 13/1989, L.R. n° 6/1989 e il D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.;
 - b. l'ampliamento delle aperture delle cripte (botole), per facilitare le operazioni di tumulazione;
 - c. la trasformazione degli avelli con dimensioni fuori standard;
 - d. la ricostruzione conforme all'originale di elementi successivamente trasformati in modo incongruo;
 - e. l'inserimento di dispositivi atti a ridurre la pressione dei gas in strutture di tumulazione prive di vestibolo;
 - f. la messa norma degli impianti.
2. Gli interventi di ripristino tipologico e adeguamento normativo sono di competenza del Comune, sui manufatti e nelle aree di proprietà specifica.
3. Interventi di ripristino tipologico su percorsi esistenti, devono essere realizzati secondo le disposizioni previste dalle presenti norme.

ARTICOLO 37 - Ristrutturazione edilizia

1. Sono lavori di *ristrutturazione edilizia* le opere, in ambito cimiteriale, così definite: gli interventi ai manufatti che, pur non presentando particolari caratteristiche storiche o tipologiche, sono compatibili con l'organizzazioni dell'impianto cimiteriale. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici.
2. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'installazione di impianti tecnologici, il riadattamento dei campi di inumazione mediante l'uso di sistemi di sepoltura ad elementi scatolari (art. 14 e 15) e la correzione del terreno con enzimi per facilitare la scheletrizzazione delle salme.
3. Nei casi di ristrutturazione edilizia non comportante demolizione e ricostruzione, è ammessa la modifica della sagoma alle seguenti condizioni:
 - mantenimento o diminuzione del volume;
 - divieto di realizzazione di volumi aggiuntivi, ad eccezione di quelli tecnici;
 - rispetto dell'altezza dell'edificio oggetto di ristrutturazione edilizia.
4. Nei casi di ristrutturazione edilizia comportante demolizione e successiva fedele ricostruzione del fabbricato, la modifica della sagoma è ammessa alle seguenti condizioni:
 - mantenimento o diminuzione del volume;
 - realizzazione di opere finalizzate all'adeguamento antisismico;
 la fedele ricostruzione non deve necessariamente avvenire mediante la ripetizione degli elementi formali e delle tecnologie costruttive originarie, ma può essere realizzata seguendo nuovi processi tecnologici.

5. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono di competenza del Comune, sui manufatti e nelle aree di proprietà specifica.
6. Il riadattamento dei campi di inumazione/tumulazione, eseguito dal Comune, comporta la preliminare analisi chimica. Tale intervento comporta inoltre la realizzazione di provvedimenti per la messa in sicurezza idraulica (sistemi drenanti, ecc.), come indicato nella Relazione geologica.
7. Gli interventi di ristrutturazione edilizia da parte dei Privati sono eseguibili su manufatti e nelle aree di proprietà esclusiva previo permesso di Costruire e/o Denuncia di Inizio Attività indirizzata al Comune e solo quando conformi alle presenti norme.

ARTICOLO 38 - Ristrutturazione urbanistica

1. Sono lavori di *ristrutturazione urbanistica* le opere, in ambito cimiteriale, così definite: gli interventi su manufatti incongrui, mediante il rifacimento, anche con altro uso e la ricostruzione, il rifacimento, e lo spostamento secondo le prescrizioni delle seguenti norme e della cartografia di piano.
2. Gli interventi di *ristrutturazione urbanistica* devono mantenere una coerenza morfologia e tipologica con l'ambito circostante, ricercato anche in termini di riqualificazione dell'ambiente cimiteriale, e non possono prevedere aumenti di volume del costruito.
3. Gli interventi di *ristrutturazione urbanistica* sono di competenza del Comune, sui manufatti e nelle aree comuni, ad eccezione della riconfigurazione morfologica di unità incongrue in concessione per le quali possono essere individuati incentivi alla traslazione o ricostruzione.

ARTICOLO 39 - Demolizione

1. Gli interventi di *demolizione*, si applicano ai manufatti o parti di essi in contrasto con le caratteristiche architettoniche della relativa area omogenea di appartenenza, compatibilmente all'uso dell'oggetto. Tali interventi prevedono l'eliminazione di parti incongrue esistenti, anche per la futura ricostruzione di oggetti diversi.
2. Gli interventi di *demolizione* sono di competenza del Comune e dei privati, sui manufatti e nelle aree; a decadenza delle concessioni, i manufatti in concessione privata nelle aree soggette a configurazione morfologica devono essere demoliti.

ARTICOLO 40 - Intervento di nuova costruzione

1. Sono *interventi di nuova costruzione* le opere, in ambito cimiteriale, così definite:
 - di competenza pubblica:
 - a) strutture ad avelli (colombari/loculi), ossari o nicchie cinerarie;
 - b) tombe;
 - c) campi di inumazione;
 - d) campi di tumulazione;
 - e) cippi commemorativi e monumenti;
 - f) servizi;
 - g) percorsi, aree verdi ed arredi;
 - h) ingressi e recinzioni;
 - i) parcheggi, parchi della memoria, zone filtro e di riqualificazione del recinto;
 - j) attività commerciali, chioschi;
 - k) manufatti speciali per attrezzature impiantistiche;
 - di competenza privata:
 - l) cappelle/edicole;
 - m) lapidi;
 - n) piccoli manufatti di arredo delle fosse;
 - o) cippi commemorativi e monumenti.
2. La realizzazione dei manufatti di pertinenza pubblica di cui alle lettere a- colombari, b-tombe, f- servizi, i- parcheggi, j- attività commerciali k- manufatti speciali... è subordinata alla presentazione di uno studio geologico costituito da relazione e risultati di analisi geotecnica, così come per gli interventi di competenza privata lettera l-

cappelle/edicole. Le strutture di servizio dell'impianto cimiteriale (magazzini, servizi igienici, spogliatoi, uffici, ecc.), previste nelle allegate tavole di progetto devono rispettare le prescrizioni previste dalle "Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio Vigente".

3. I manufatti di nuova costruzione di cui alle lettere a- colombari, f- servizi, j attività commerciali, chioschi, non devono superare l'altezza degli edifici esistenti misurata alla linea di gronda, e devono mantenere una coerenza morfologica e tipologica con il contesto.
4. Nelle aree cimiteriali soggette ad espansione, gli interventi di nuova costruzione a), b), c), d) (colombari, campi di inumazione o tumulazione) potranno essere realizzate previa recinzione dell'area interessata, con struttura in muratura intonacata alta almeno 2 metri.
5. La realizzazione di nuovi campi di inumazione/tumulazione deve rispettare le indicazioni dell'art.2, comma 1-2-3-4 del R.R. 4/2006, "Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione tumulazione", previsto dall'art.2, comma 2 e s.m.i., e l'art.72 del D.P.R. 285/1990.
6. La realizzazione di nuovi campi di inumazione/tumulazione comporta la preliminare analisi chimica e/o eventuale correzione della composizione litologica con emendanti. Tale intervento comporta inoltre la realizzazione di provvedimenti per la messa in sicurezza idraulica (sistemi drenanti, ecc.), come indicato nell'allegato "C" Relazione Geologica.
7. Nella realizzazione di nuovi campi di inumazione potranno essere impiegati sistemi di sepoltura ad elementi scatolari.
8. La realizzazione di manufatti di pertinenza pubblica di cui alle lettere d), f), g), h), i), j), k) previste nelle allegate tavole di progetto, deve rispettare le prescrizioni indicate nel titolo delle presenti norme.
9. Il Comune non prevede la realizzazione di nuovi cimiteri.

ARTICOLO 41 - Titoli abilitativi per gli interventi edilizi

1. La posa e realizzazione dei monumenti è subordinata al rilascio di specifico Permesso di Costruire o S.C.I.A., da rilasciarsi a cura del responsabile dell'Ufficio Tecnico. I progetti dovranno essere redatti a firma di tecnico abilitato.
2. All'istanza di Permesso di Costruire o S.C.I.A. devono essere allegati in duplice copia gli elaborati e i documenti di seguito elencati:
 - relazione tecnico-descrittiva;
 - documentazione fotografica;
 - stralcio del PCm;
 - elaborati grafici progetto architettonico (stato di fatto-progetto-raffronto) in scala idonea 1:20 con particolari costruttivi;
 - elaborati grafici progetto strutturale (denuncia-asseverazione antisismica, ecc.);
 - titolo di possesso/concessione;
 - diritti di segreteria, ecc..
3. Qualora il responsabile di procedimento necessiti di ulteriori chiarimenti può richiedere documenti integrativi.
4. La disciplina di Segnalazione Certificata Inizio Attività e l'efficacia del Permesso di Costruire sono rimandate al T.U. 380/2001 e s.m.i..
5. Costituiscono variazioni essenziali al Permesso di Costruire o alla S.C.I.A.:
 - a) la modifica della sagoma dell'edificio e del manufatto funebre, non preventivamente autorizzata;
 - b) la realizzazione di un maggiore numero di loculi e/o tumuli rispetto a quanto autorizzato;
 - c) il cambiamento delle caratteristiche formali e materiali del manufatto e dell'apparato decorativo per i manufatti sottoposti a tutela.
6. Al Comune spetta la vigilanza ed il controllo sugli interventi edilizi realizzati dai privati in ambito cimiteriale.
7. In ambito cimiteriale costituisce abuso edilizio:
 - a) l'occupazione di una area di sedime maggiore o comunque diversa da quella assegnata in concessione;
 - b) la modifica dell'altezza dell'edificio e del manufatto funebre non preventivamente autorizzata;

- c) la realizzazione di interventi edilizi in assenza dei titoli abilitativi, di cui al comma 1;
- d) la realizzazione in modo difforme dal progetto di tombe e monumenti.

8. Nel caso di interventi edilizi realizzati su manufatti esistenti, l'assenza di titolo abilitativo comporta l'annullamento della concessione; mentre la mancata osservanza delle indicazioni di progetto comporta la decadenza del titolo abilitativo e l'annullamento della concessione, secondo le procedure previste dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e s.m.i..
9. La realizzazione di nuovi manufatti in assenza di titolo abilitativo comporta l'annullamento della concessione ed il passaggio di proprietà dello stesso al Comune, secondo le procedure previste dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e s.m.i..

Titolo IV - SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA

ARTICOLO 42 - Prescrizioni per la salvaguardia idrogeologica

Il PCm sulla base di studi idrogeologici prevede delle misure di salvaguardia e di messa in sicurezza dei cimiteri, vedi Relazione Geologica.

Titolo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 43 - Validità del PCm

1. Il *PCm* è operativo a decorrere dalla esecutività dell'atto di approvazione.
2. Il *PCm* ha validità ventennale e deve essere aggiornato almeno ogni dieci anni.
3. Nell'ambito dell'attuazione del *PCm* deve essere sviluppato un sistema informativo per il monitoraggio continuo delle proiezioni del fabbisogno di sepolture nei cimiteri del sistema comunale.

ARTICOLO 44 - Programmazione

1. Il Comune prevede la pianificazione degli interventi edilizi secondo le varie categorie d'intervento e della manutenzione delle parti tecnologiche dei comparti cimiteriali, mediante una programmazione triennale, definita annualmente con piani operativi corredati di progetti architettonici.
I piani devono garantire:
 - a) la disponibilità delle sepolture per inumazione;
 - b) la tutela, conservazione, valorizzazione e riqualificazione degli spazi comuni;
 - c) la sostenibilità del piano attraverso la disponibilità in ogni cimitero di un quantitativo di spazi di sepoltura adeguato al fabbisogno previsionale di 3 anni, per ogni tipologia di sepoltura. Tale quantitativo deve essere determinato attraverso l'aggiornamento periodico del fabbisogno, tenuto conto anche dei programmi di esumazione ed estumulazione.

ARTICOLO 45 - Regolamenti e piani particolareggiati

1. È facoltà del Comune approvare ulteriori specifici regolamenti di gestione e piani particolareggiati costituenti sviluppi operativi della presente normativa, volti ad ottenere obiettivi di qualità negli interventi di riqualificazione ambientale, di recupero del patrimonio edilizio ed in generale dell'ambiente cimiteriale.

ARTICOLO 46 - Rinvii e deroghe

1. Per quanto non contemplato nella presente normativa si demanda alla disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Viadanica e alle normative vigenti in tema di Polizia Mortuaria.